# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 21 maggio 1997**

**che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del carfentrazon etile, del fostiazato e della flutiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che, il 14 febbraio 1996, la FMC Europe NV ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta carfentrazon etile;

considerando che, in data 5 marzo 1996, la ISK Biosciences Division ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta fostiazato;

considerando che, il 1° febbraio 1996, la Bayer SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta flutiamide;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il carfentrazon etile, il fostiazato e la flutiamide sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 19 dicembre 1996;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Francia proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti il carfentrazon etile e la flutiamide mentre il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il fostiazato;

[1] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

considerando che la Francia e il Regno Unito presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa:

1) fascicolo trasmesso dalla FMC Europe NV alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del carfentrazon etile come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 19 dicembre 1996;

2) fascicolo trasmesso dalla ISK Bioscience Division alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del fostiazato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 19 dicembre;

3) fascicolo trasmesso dalla Bayer SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento della flutiamide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 19 dicembre 1996.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*